

Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4567

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9736 del 2005, proposto da: Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Pubblici; rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della funzione pubblica, Ministero delle attività produttive, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Enel s.p.a., Italgas s.p.a.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 17345/2004, resa tra le parti, concernente DIRETTIVA CARTE DEI SERVIZI DEI SETTORI ELETTRICO E DEL GAS.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Buccellato per Rienzi e l'avvocato dello stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello proposto dal Codacons avverso la decisione del T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, n. 17345/2004, con cui sono stati respinti i ricorsi proposti in primo grado volti ad ottenere l'annullamento del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 18.9.1995, nonché dell'allegato schema generale di riferimento, denominato "carta dei servizi del settore del gas" e di ogni atti presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa, ove necessario, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.1.1994.

2. A sostegno dell'appello il Codacons deduce:

- a) violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 (in quanto i provvedimenti in questione sono stati adottati senza consentire la partecipazione al procedimento delle associazioni dei consumatori);
- b) violazione della l. n. 237/1995 e della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 (in quanto gli atti impugnati non rispetterebbero l'obiettivo, manifestato in tali norme, di minimizzare le conseguenze pregiudizievoli per gli utenti);
- c) violazione delle regole di buona amministrazione;
- d) eccesso di potere e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. L'appello non merita accoglimento.

3.1. Per quanto riguarda le violazioni delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, pur aderendo alla tesi

dell'appellante secondo cui gli atti impugnati non sono atti politici, come invece ritenuto dal T.a.r., ma atti amministrativi, il Collegio rileva, tuttavia, che si tratta di atti amministrativi di carattere generale, come tali esclusi, ai sensi dell'art. 13 l. n. 241/1990, dall'applicazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento e sulla partecipazione allo stesso.

Né, almeno all'epoca adozione dei provvedimenti impugnati, si rinvennero norme di settore in grado di fondare un obbligo per l'Amministrazione di instaurare un contraddittorio procedimentale con le associazioni dei consumatori.

3.2. Le altre censure, con cui si contesta sotto diversi profili il contenuto dei provvedimenti impugnati, che sarebbero inidonei a tutelare adeguatamente gli utenti dei servizi di erogazione di energia elettrica e gas, risultano generiche e, in gran parte, involgenti valutazioni di merito e non di legittimità.

Come ricorda lo stesso appellante, gli atti impugnati vanno ascritti nella categoria degli atti di alta amministrazione, in quanto rappresentano la prima attuazione, a livello amministrativo, degli obiettivi fissati dal Governo e dal legislatore. Come tali, essi sono espressione della più ampia discrezionalità dell'Amministrazione, che il Giudice amministrativo può censurare solo laddove risultino palesemente illogiche o arbitrarie, atteso altrimenti il rischio di sconfinare in quelle che sono le scelte di merito riservate all'Amministrazione.

I motivi sollevati dall'appellante, come già rilevato dal primo giudice, non fanno emergere profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, essendo piuttosto a contestare l'opportunità delle scelte compiute dall'Amministrazione, nel tentativo di contemperare gli interessi pubblici sottesi all'erogazione di energia elettrica e gas con i diritti degli utenti e delle imprese.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione